



IMA SCHELLING GROUP

Condizioni generali per contratti di vendita internazionale conclusi con clienti non aventi sede in Germania

I. Applicazione delle condizioni generali per contratti di vendita internazionale

1. Le condizioni generali per contratti di vendita internazionale sono applicabili per tutti i clienti della ditta IMA Schelling Deutschland GmbH - in prosieguo denominata IMA SCHELLING - la cui sede rilevante **non si trova in Germania**. Per i clienti che hanno la loro sede d'affari in Germania, sono applicabili le condizioni generali di vendita della IMA SCHELLING, che verranno inviate su richiesta. La sede rilevante è la sede che conclude il contratto a proprio nome.

2. Le condizioni generali per contratti di vendita internazionali si applicano a tutti i contratti conclusi a partire dal 1 ottobre 2011 e che abbiano come oggetto preponderante la **consegna** all'acquirente **di merci**. Gli obblighi aggiuntivi eventualmente contratti dall'IMA SCHELLING non modificano l'applicazione delle condizioni generali per contratti di vendita internazionale. Con riferimento al montaggio si applicano le condizioni generali relative ai montaggi internazionali dell'IMA, anche quando il montaggio abbia a oggetto beni venduti secondo le presenti condizioni generali di vendita internazionale.

3. Clausole standard e **condizioni negoziali del cliente** che siano contrarie o che modifichino quelle dell'IMA SCHELLING non obbligano quest'ultima, anche qualora l'IMA SCHELLING non vi si sia opposta, o anche qualora senza sollevare riserve abbia eseguito prestazioni o abbia accettato prestazioni del cliente. Analogamente, l'IMA SCHELLING non è obbligata se le condizioni negoziali del cliente, indipendentemente dal contenuto delle presenti condizioni generali per contratti di vendita internazionali, sono contrarie a disposizioni di legge.

II. Conclusione del contratto

1. **Prima della conclusione del contratto di vendita** il cliente deve **informare per iscritto la IMA SCHELLING** se la merce da consegnare non debba essere esclusivamente idonea per un uso normale o se debba essere utilizzata per la lavorazione di materiali non comuni o ancora se debba essere utilizzata in condizioni anomale o comportanti un particolare rischio per la salute, la sicurezza o l'ambiente o una sollecitazione più forte del normale, o se il contratto possa provocare danni atipici o di importo inusuale, che il cliente conosca o debba conoscere.

2. Gli **ordini del cliente** devono essere redatti per iscritto. Qualora l'ordine del cliente non corrisponda alle proposte o all'offerta dell'IMA SCHELLING, il cliente dovrà attirare specificatamente l'attenzione sulle modifiche.

3. Tutti gli ordini giunti all'IMA SCHELLING anche tramite suoi collaboratori acquistano efficacia **esclusivamente** con la **conferma scritta** da parte dell'IMA SCHELLING. L'effettiva consegna delle merci, ogni altro comportamento dell'IMA SCHELLING o il silenzio non sono sufficienti a creare un affidamento del cliente circa la conclusione del contratto. L'IMA SCHELLING potrà inviare la conferma scritta provvisoria e/o definitiva degli ordini riguardanti pezzi di ricambio entro **quattordici (14) giorni** di calendario compiuti, negli altri casi fino a **ventotto (28) giorni** di calendario compiuti dal momento in cui le è pervenuto l'ordine del cliente. Fino a tale momento l'ordine del cliente è irrevocabile.

4. La provvisoria e/o definitiva **conferma d'ordine** scritta dell'IMA SCHELLING si ritiene giunta **in tempo utile** quando pervenga al cliente entro il quattordicesimo (14) giorno di calendario dalla sua data di emissione. Il cliente dovrà informare l'IMA SCHELLING senza indugio se la provvisoria e/o definitiva conferma d'ordine scritta gli è giunta in ritardo.

5. La provvisoria e/o definitiva conferma d'ordine scritta determina il **contenuto** del contratto e **conclude il contratto** anche quando essa si discosti dalle dichiarazioni del cliente - salvo che per il prezzo di vendita e per la quantità della merce da consegnare - in qualsiasi modo, anche per quanto riguarda l'applicazione esclusiva delle presenti condizioni generali per contratti di vendita internazionali. Pertanto, anche eventuali specifiche richieste del cliente, vale a dire richieste di assicurazioni o garanzie con riferimento alle merci o all'esecuzione del contratto, abbisognano in ogni caso di una conferma scritta da parte dell'IMA SCHELLING. Il contratto non si conclude soltanto qualora il **cliente contesti per iscritto** che la conferma d'ordine della IMA SCHELLING non corrisponde in tutti i suoi aspetti alle dichiarazioni del cliente, specifici per iscritto le divergenze e tale opposizione pervenga alla ditta IMA SCHELLING tempestivamente, al più tardi sette (7) giorni di calendario dopo la ricezione della provvisoria e/o definitiva conferma d'ordine scritta da parte del cliente.

6. Le conferme effettuate dal cliente **non hanno alcuna efficacia**, senza necessità di un'opposizione da parte dell'IMA SCHELLING. In particolare il cliente non può fare affidamento sul fatto che la merce ordinata è stata effettivamente consegnata, o su altri comportamenti o sul silenzio dell'IMA SCHELLING per derivarne la rilevanza della propria conferma.

7. I **collaboratori** dell'IMA SCHELLING così come i rappresentanti commerciali o altri distributori che agiscono per l'IMA SCHELLING non sono autorizzati a rinunciare al requisito della provvisoria e/o definitiva conferma scritta da parte dell'IMA SCHELLING, né possono rilasciare dichiarazioni diverse per contenuto dalla conferma scritta, o emettere garanzie. La sussistenza e l'ampiezza del diritto di tali soggetti ad emettere o a ricevere dichiarazioni con effetto in favore o contro la IMA SCHELLING è stabilita dal diritto vigente in Germania.

8. Eventuali **modifiche** al contratto già concluso necessitano sempre di una conferma scritta da parte dell'IMA SCHELLING.

III. Obblighi della IMA SCHELLING

1. Fatto salvo un esonero dalla responsabilità ai sensi del n. VII. 1. lit. b) delle presenti condizioni generali per contratti di vendita internazionali, l'IMA SCHELLING è obbligata a **consegnare la merce** indicata nella **conferma** d'ordine scritta e a trasferirne la proprietà. L'IMA SCHELLING non è obbligata a compiere prestazioni che non siano indicate nella conferma d'ordine scritta dell'IMA SCHELLING o nelle presenti condizioni generali per contratti di vendita internazionali; in particolare, l'IMA SCHELLING non è obbligata a rendere servizi pianificati, né a produrre documenti o a comunicare informazioni o a consegnare accessori se non vi sia stato fatto espresso riferimento nel contratto, né a fare avere apparecchiature di sicurezza aggiuntive, né a compiere installazioni, né a prestare consulenza al cliente.

2. Il contratto concluso tra la ditta IMA SCHELLING e il cliente obbliga la prima soltanto nei confronti del cliente stesso. I terzi che non partecipano alla conclusione del contratto, in particolare gli acquirenti del cliente, non hanno diritto di richiedere che la consegna avvenga presso di loro o di far valere altre pretese di natura contrattuale nei confronti dell'IMA SCHELLING. Il cliente resta destinatario della consegna anche qualora **ceda i propri diritti ad un terzo**. Il cliente solleva l'IMA SCHELLING senza condizioni da qualsiasi pretesa che venga fatta valere da terzi nei confronti della IMA SCHELLING sulla base del contratto concluso con il cliente.

3. Tenendo conto dei **margini di tolleranza usuali nel commercio** con riferimento al tipo, quantità e qualità delle merci, l'IMA SCHELLING è obbligata a consegnare merci di tipo e qualità medi. Se la merce non può essere consegnata nelle condizioni offerte al momento della conclusione del contratto a causa di miglioramenti tecnici apportati alla merce prodotta in serie, l'IMA SCHELLING ha il diritto di consegnare la versione più avanzata del prodotto. Le indicazioni relative alla prestazione date dall'IMA SCHELLING presuppongono buone condizioni di operatività, in particolare con riferimento ai materiali da sottoporre a lavorazione così come al personale a ciò adibito, nonché all'utilizzo esclusivo di pezzi di ricambio originali e ad un'adeguata manutenzione. I periodi di garanzia presuppongono l'operatività di un unico turno giornaliero. L'IMA SCHELLING ha il diritto di eseguire **consegne parziali** e di addebitarle in conto separatamente.

4. Qualora la merce necessitasse di essere ulteriormente individuata, tale **individuazione** verrà effettuata dalla IMA SCHELLING tenendo conto del proprio interesse e di quello, riconoscibile e legittimo, del cliente. Non è necessaria una richiesta al cliente di individuare le merci o di collaborare nell'individuazione. L'IMA SCHELLING non è obbligata a comunicare al cliente l'avvenuta individuazione, né a consentire al cliente di operare una diversa individuazione.

5. La IMA SCHELLING deve **mettere la merce a disposizione del cliente** al momento concordato per la consegna **FCA (Incoterms 2020)** all'indirizzo specificato nella conferma d'ordine, in mancanza alla sede di Lübbecke/Germania con l'imballaggio usualmente utilizzato dalla IMA SCHELLING. Non è necessaria né una previa separazione o identificazione delle merci, né una comunicazione al cliente concernente il fatto che la merce si trova a disposizione dello stesso. In alcun caso – neppure qualora si utilizzino altre clausole degli Incoterms – l'IMA SCHELLING è tenuta ad informare il cliente della consegna o ad esaminare la conformità delle merci al momento della consegna, o è obbligata ad organizzare il trasporto delle merci o ad assicurare le merci stesse. La stipulazione di altre clausole degli Incoterms o di clausole del tipo “consegna franco...” o simili, ha il solo effetto di derogare alle regole sul trasporto e sulla ripartizione dei costi del trasporto; per il resto si continuano ad applicare le disposizioni contenute nelle presenti condizioni per contratti di vendita internazionale.

6. Ogni **termine o data specifica** per la consegna presuppone che il cliente faccia avere tempestivamente eventuali documenti, autorizzazioni, esoneri o licenze, si procuri lettere di credito e paghi l'anticipo secondo gli accordi e in generale soddisfi tempestivamente a tutti gli obblighi che gli incombono. Inoltre, i termini concordati di consegna decorrono dalla data della conferma d'ordine da parte dell'IMA SCHELLING. L'IMA SCHELLING ha il diritto di effettuare la consegna prima del termine concordato o a stabilire il momento della consegna entro il termine di consegna rilevante.

7. Facendo salvo ogni altro diritto derivante dalla legge l'IMA SCHELLING può adempiere **dopo la scadenza del termine stabilito** qualora ne informi il cliente e gli comunichi il termine per l'adempimento tardivo. L'IMA SCHELLING può inoltre effettuare, alle predette condizioni, uno o più tentativi di adempimento tardivo della prestazione. Il cliente potrà opporsi entro un termine ragionevole, qualora tale adempimento non possa essere preteso. L'opposizione sarà efficace soltanto se giunge all'IMA SCHELLING prima dell'inizio dell'adempimento tardivo. L'IMA SCHELLING si impegna a risarcire le comprovate spese rese necessarie dall'adempimento tardivo nella misura in cui il ritardo nell'adempimento è imputabile alla IMA SCHELLING conformemente al punto VII. di queste condizioni generali per contratti di vendita internazionali.

8. Il **rischio relativo al pagamento del prezzo e alla prestazione** si trasferisce al cliente, anche in caso di merce non individuata con precisione e senza necessità di un avviso da parte della IMA SCHELLING, al più tardi quando la merce comincia ad essere caricata per il trasporto o non appena il cliente venga meno all'obbligo di prendere in consegna la merce o quando la proprietà sia passata al cliente. Il **caricamento** della merce è uno degli obblighi del cliente. La stipulazione di altre clausole degli Incoterms o di clausole del tipo "consegna franco..." o simili, ha il solo effetto di derogare alle regole sul trasporto e sulla ripartizione dei costi del trasporto; per il resto si continuano ad applicare le disposizioni contenute nelle presenti condizioni per contratti di vendita internazionale.

9. L'IMA SCHELLING non è obbligata a fornire attestazioni o certificazioni non espressamente previste nel contratto, o ad ottenere le licenze, le autorizzazioni o qualsiasi altro **documento** necessario per l'importazione, l'esportazione o per il passaggio delle merci attraverso il territorio di uno Stato estero, né è obbligata a **svincolare** le merci da garanzie o da oneri per l'importazione, l'esportazione o il passaggio delle merci attraverso il territorio di uno Stato estero o da altre formalità doganali. La stipulazione di altre clausole degli Incoterms o di clausole del tipo "consegna franco..." o simili, ha il solo effetto di derogare alle regole sul trasporto e sulla ripartizione dei costi del trasporto; per il resto si continuano ad applicare le disposizioni contenute nelle presenti condizioni per contratti di vendita internazionale.

10. L'IMA SCHELLING non è in alcun caso responsabile dell'adempimento di obblighi collegati alla commercializzazione della merce **al di fuori della Germania**, né è obbligata a farsi carico delle imposte dovute al di fuori della Germania, a tener conto dei sistemi di misura o di peso o delle disposizioni per l'imballaggio, l'identificazione o la marcatura della merce o degli obblighi di registrazione o certificazione o di qualsiasi altra normativa rilevante per le merci vigenti al di fuori della Germania. La traduzione della documentazione relativa alla merce in una lingua diversa dal tedesco, che sia eventualmente obbligatoria o comunque richiesta, avverrà a spese e sotto la responsabilità propria del cliente.

11. Senza che ciò costituisca rinuncia all'esercizio di altri diritti previsti dalla legge la IMA SCHELLING **può sospendere la consegna** qualora a suo parere sussista il pericolo che il cliente non adempia del tutto o parzialmente in modo conforme al contratto. In particolare, il diritto a sospendere la prestazione sussiste quando il cliente compia gli atti preparatori per il pagamento dovuti nei confronti dell'IMA SCHELLING o di terzi in modo insoddisfacente, paghi con ritardo, o quando sia stato superato il limite posto da un'assicurazione del credito, anche con la consegna di cui si tratta. In luogo della sospensione della consegna l'IMA SCHELLING può subordinare le consegne future anche quando già confermate, a propria discrezione, all'apertura di una lettera di credito confermata da una banca tedesca operante sull'intero territorio nazionale o al pagamento di un acconto. L'IMA SCHELLING non è obbligata a proseguire la prestazione se il cliente offre a titolo cautelativo una garanzia inadeguata o impugnabile secondo il diritto applicabile.

12. Salvo quanto disposto al punto III. 7. l'IMA SCHELLING è obbligata a comunicare al cliente eventuali **turbative della prestazione** soltanto quando il verificarsi delle stesse sia per la IMA SCHELLING definitivamente accertato.

IV. Obblighi del cliente

1. Fatti salvi ulteriori obblighi relativi alla garanzia del pagamento o agli atti preparatori per il pagamento, il cliente è obbligato a pagare il **prezzo di vendita contrattualmente stabilito** nella valuta prevista nella conferma d'ordine scritta senza ritenute ed al netto di spese ed oneri, tramite **trasferimento bancario** ad uno degli istituti di credito indicati dalla IMA SCHELLING. Qualora la consegna non dovesse avvenire entro quattro (4) mesi dalla conclusione del contratto, l'IMA SCHELLING può richiedere per pezzi di ricambio il prezzo usualmente praticato dall'IMA SCHELLING al momento della consegna in luogo del prezzo originariamente pattuito. Se il prezzo di vendita non è stato contrattualmente stabilito, il cliente deve pagare all'IMA SCHELLING il prezzo usuale di vendita nel luogo stabilito per la consegna. I collaboratori, rappresentanti commerciali o altri distributori dell'IMA SCHELLING non sono autorizzati ad accettare pagamenti.

2. L'obbligazione di pagare il prezzo di vendita **scade** in ogni caso alla data prevista nella conferma d'ordine scritta, in mancanza al ricevimento della fattura. La scadenza dell'obbligazione di pagare il prezzo non dipende da alcun altro presupposto ed in particolare prescinde dall'esecuzione di prestazioni relative al montaggio analogamente pattuite, o dal fatto che il cliente abbia già preso in consegna la merce e/o i documenti e/o abbia avuto l'opportunità di ispezionare la merce. Eventuali **termini** concessi per l'adempimento vengono meno, e gli obblighi non adempiuti vengono immediatamente in scadenza, qualora sia

fatta richiesta di una procedura fallimentare a carico del patrimonio del cliente, quando il cliente non adempia ad obbligazioni essenziali, scadute nei confronti della IMA SCHELLING o di terzi, senza giusta causa, qualora il cliente non abbia fornito informazioni corrette sulla propria solvibilità o qualora la copertura garantita da un'assicurazione del credito venga ridotta per causa non imputabile alla IMA SCHELLING.

3. Il cliente deve assicurare che siano adempiuti tutti i presupposti e presenti tutte le certificazioni **per il trattamento fiscale** delle merci e/o della prestazione. Nella misura in cui l'IMA SCHELLING si trovi a dover corrispondere l'imposta sulle entrate tedesca o straniera, il cliente sarà tenuto a farne pienamente salva l'IMA SCHELLING, senza che ciò costituisca rinuncia da parte della IMA SCHELLING ad ulteriori pretese. Il cliente effettuerà tale rimborso includendo anche il risarcimento delle spese sopportate dalla IMA SCHELLING, e rinunciando ad opporre l'esistenza di altri presupposti o ulteriori eccezioni, in particolare l'eccezione di prescrizione.

4. L'IMA SCHELLING ha il diritto di **compensare** a propria discrezione i pagamenti ricevuti, a prescindere dalla loro valuta e dalle competenze giurisdizionali, con i crediti - propri od ottenuti mediante cessione - vantati nei confronti del cliente al momento del pagamento.

5. Il cliente non può avvalersi del diritto alla **compensazione legale** dei propri crediti con quelli dell'IMA SCHELLING, né del diritto di **ritenzione** del pagamento del prezzo o del diritto a non effettuare la presa in consegna delle merci o del diritto a **sospendere** le proprie prestazioni o ad opporre eccezioni o a sollevare azioni riconvenzionali stabiliti per legge, a meno che non si tratti di una controprestazione del cliente nei confronti della IMA SCHELLING espressa nella stessa valuta, basata su di un diritto proprio del cliente, e che sia inoltre scaduta e non contestata o accertata con forza di legge, o qualora la IMA SCHELLING abbia violato in modo sostanziale gli obblighi, già scaduti, derivanti dal medesimo rapporto contrattuale, nonostante l'intimazione scritta del cliente, e non offra adeguate garanzie.

6. Il cliente è obbligato a prendere in consegna la merce alla data contrattualmente stabilita, senza far valere termini ulteriori, all'indirizzo per la consegna indicato dal punto III. 5. e ad adempiere a tutti gli obblighi derivanti al cliente dal contratto, dalle presenti condizioni generali per contratti di vendita internazionale, dalle regole della CCI per l'interpretazione delle clausole Incoterms 2020 e dalla legge. Il cliente può rifiutare la **presa in consegna** della merce soltanto qualora eserciti il diritto a risolvere il contratto conformemente al punto VI. 1. delle presenti condizioni generali per contratti di vendita internazionale.

7. Fatte salve le disposizioni di legge il cliente deve effettuare o altrimenti garantire la riutilizzazione delle merci o il riciclo dei materiali o qualsiasi altra forma prevista di **smaltimento** delle merci consegnate dalla IMA SCHELLING al cliente e del loro imballaggio.

V. Consegna di merce non conforme al contratto o viziata di diritto

1. Fatta salva ogni esclusione o limitazione della responsabilità del venditore derivante dalla legge, la consegna **non è conforme al contratto** quando il cliente provi che, tenendo conto di quanto previsto dal punto III. delle presenti condizioni generali per contratti di vendita internazionali con riferimento al passaggio del rischio, la merce è chiaramente diversa per quantità, qualità o tipo rispetto a quanto previsto nella conferma d'ordine scritta, o in mancanza di requisiti espressi non è adatta all'uso al quale è normalmente destinata in Germania. Le modifiche al modello, alla costruzione o al materiale utilizzato che corrispondono ai più recenti sviluppi tecnologici non costituiscono mancanza di conformità al contratto. In deroga a quanto previsto dalla prima frase di questo punto, la merce è conforme al contratto se le norme vigenti nel Paese ove il cliente ha la sua sede non impediscono l'uso normale della merce stessa. Per la consegna di merci di seconda mano è esclusa qualsiasi garanzia.

2. Salvo diverso accordo espresso nella conferma d'ordine scritta dell'IMA SCHELLING, l'IMA SCHELLING **non è** in particolare **responsabile** del fatto che la merce sia adatta ad un uso diverso rispetto a quello abituale in Germania o soddisfi ad ulteriori aspettative del cliente, che abbia le qualità di un campione o di un esemplare di prova o corrisponda a disposizioni di legge vigenti al di fuori della Germania, ad esempio nel Paese del cliente. L'IMA SCHELLING non risponde per i difetti che sorgano dopo il passaggio del rischio. L'IMA SCHELLING è inoltre liberata dall'obbligo di prestare garanzia per le merci qualora il cliente intraprenda tentativi di eliminazione delle non conformità personalmente o tramite terzi senza il consenso scritto della IMA SCHELLING.

3. Il cliente è obbligato nei confronti dell'IMA SCHELLING ad **ispezionare** con completezza ciascuna singola consegna per accertare l'esistenza di non conformità delle merci riconoscibili e tipiche e per il resto secondo le vigenti norme di legge.

4. Fatta salva ogni esclusione o limitazione della responsabilità del venditore derivante dalla legge, la consegna è **inficiata da vizio di diritto** quando il cliente dimostri che al momento del passaggio del rischio la merce non è libera da diritti o altre pretese esigibili di cui siano titolari terzi. Salva l'applicazione di ulteriori disposizioni di legge, i diritti o altre pretese di terzi,

derivanti da proprietà industriale o da altra proprietà intellettuale, costituiscono un vizio di diritto soltanto qualora essi siano trascritti, pubblicizzati e durevolmente efficaci in Germania ed escludano l'ordinario utilizzo della merce in Germania. In deroga a quanto previsto nella prima frase di questo punto, la merce non è inficiata da vizio di diritto qualora le disposizioni di legge vigenti nel Paese ove il cliente ha la sua sede non impediscano l'uso normale della merce stessa.

5. Fatta salva l'applicazione delle norme sull'onere del cliente di denunciare la mancanza di conformità o il vizio di diritto entro un termine ragionevole, il cliente è obbligato nei confronti dell'IMA SCHELLING a denunciare l'eventuale non conformità della merce e l'eventuale vizio di diritto al più tardi entro un (1) anno dalla consegna effettiva delle merci. La denuncia deve essere redatta per iscritto, direttamente all'IMA SCHELLING e con una precisione tale da consentire all'IMA SCHELLING di intervenire presso il cliente, senza necessità di ulteriori chiarimenti, con misure riparatrici, e di garantirsi eventuali ricorsi nei confronti dei propri fornitori; per il resto la denuncia deve conformarsi alle vigenti disposizioni di legge. I collaboratori, i rappresentanti o altri distributori per conto dell'IMA SCHELLING non sono autorizzati, al di fuori dei locali commerciali dell'IMA SCHELLING, ad accettare le denunce o a rilasciare dichiarazioni di garanzia.

6. Dopo **regolare denuncia** conformemente al punto V. 5., il cliente potrà avvalersi dei rimedi previsti dalle presenti condizioni generali di contratto. Il cliente non dispone di ulteriori rimedi, né di rimedi extracontrattuali. Nel caso di **denuncia non regolare** il cliente potrà avvalersi dei sopra citati rimedi soltanto se l'IMA SCHELLING abbia dolosamente taciuto l'esistenza della non conformità o del vizio di diritto. Eventuali ammissioni dell'IMA SCHELLING riguardanti la non conformità o i vizi di diritto delle merci hanno il solo scopo di chiarire i fatti e non costituiscono rinuncia da parte dell'IMA SCHELLING ad opporre l'eccezione della denuncia non correttamente eseguita.

7. Il cliente **non può far valere alcun rimedio** per la consegna di merci non conformi al contratto o viziate di diritto, qualora egli sia obbligato nei confronti di terzi a fornire merci che corrispondano a criteri di conformità non previsti negli accordi con l'IMA SCHELLING o siano adeguate ad un'utilizzazione non prevista in tali accordi, o qualora il rimedio del cliente sia basato su di un diritto straniero, non vigente in Germania.

8. Nella misura in cui il cliente abbia diritto a far valere i rimedi per la consegna di merci non conformi al contratto e/o viziate di diritto sulla base delle presenti condizioni generali di vendita internazionale, il cliente ha il diritto di richiedere all'IMA SCHELLING **la sostituzione o la riparazione** della merce, o la **riduzione del prezzo**, come previsto dalla Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili. La sostituzione o la riparazione della merce non comportano l'interruzione della prescrizione già decorrente e l'inizio di un nuovo termine di prescrizione. La misura massima della riduzione del prezzo è limitata ai danni subiti dal cliente. Il cliente non ha diritto di ritenzione sulle merci da restituire. Il cliente non dispone di ulteriori pretese all'adempimento. L'IMA SCHELLING ha sempre il diritto di riparare o di sostituire la merce difettosa secondo quanto disposto al punto III.-7. delle presenti condizioni generali per contratti di vendita internazionale, a prescindere dai rimedi spettanti al cliente, o di evitare l'esercizio di rimedi da parte del cliente accreditando a quest'ultimo una somma adeguata.

VI. Risoluzione del contratto

1. Il **cliente** ha diritto a **risolvere il contratto** quando siano soddisfatti i presupposti di legge per la risoluzione del contratto, dopo aver intimato per iscritto all'IMA SCHELLING la risoluzione e dopo la scadenza infruttuosa di un termine ragionevole per l'adempimento stabilito sempre per iscritto. Se il cliente si avvale della sostituzione, della riparazione o di ogni altra pretesa all'adempimento, resta vincolato al rimedio scelto per un ragionevole lasso di tempo, e non può in quel periodo esercitare il diritto alla risoluzione del contratto. Il cliente deve inoltre comunicare direttamente all'IMA SCHELLING la risoluzione entro un termine ragionevole e per iscritto.

2. Fatto salvo ogni ulteriore diritto derivante dalla legge, l'**IMA SCHELLING** può risolvere il contratto in tutto o in parte senza obbligo di risarcimento se il cliente si oppone all'applicazione delle condizioni generali di vendita internazionale, se la conferma d'ordine dell'IMA SCHELLING perviene al cliente, per ragioni non imputabili all'IMA SCHELLING, dopo il quattordicesimo (14) giorno di calendario dalla sua data di emissione, se è stata fatta richiesta di un procedimento fallimentare a carico del cliente, se il cliente violi obblighi essenziali nei confronti dell'IMA SCHELLING o di terzi senza giusta causa, se il cliente fornisca informazioni non corrette sulla propria solvibilità, se la copertura garantita da un'assicurazione del credito venga ridotta per causa non imputabile alla IMA SCHELLING, se la stessa IMA SCHELLING riceve senza propria colpa una fornitura non regolare o non tempestiva o se per altre ragioni l'adempimento non possa avvenire con mezzi che la IMA SCHELLING sia tenuta ad utilizzare, considerando i suoi interessi e quelli del cliente - legittimi e riconoscibili al momento della conclusione del contratto - nonché in particolare la controprestazione dedotta in contratto.

VII. Risarcimento del danno

1. L'IMA SCHELLING è obbligata al risarcimento del danno derivante dalla violazione di obblighi risultanti dal contratto concluso con il cliente, dalle trattative contrattuali intercorse con il cliente stesso e/o dal rapporto d'affari con il cliente, fatte salvi i presupposti di legge, esclusivamente secondo le disposizioni seguenti:

- a) Il cliente è obbligato ad **esercitare in prima istanza altri rimedi** e può far valere il risarcimento del danno soltanto per le perdite rimanenti. Il cliente non può in alcun caso chiedere il risarcimento del danno in luogo di altri rimedi.
- b) La **IMA SCHELLING non risponde** del comportamento dei propri fornitori o sub-contraenti o per i danni causati con il concorso del cliente. Inoltre l'IMA SCHELLING non risponde dell'inadempimento causato da eventi naturali o politici, disposizioni dell'autorità, lotte sindacali, sabotaggi, incidenti, eventi terroristici, scarichi biologici, fisici o chimici o circostanze analoghe che non possono essere controllate dall'IMA SCHELLING con mezzi ragionevoli. Inoltre l'**IMA SCHELLING è responsabile soltanto** quando il cliente provi che gli organi o il personale della IMA SCHELLING hanno colpevolmente violato gli obblighi nei confronti del cliente.
- c) In caso di responsabilità l'IMA SCHELLING, nei limiti di quanto previsto dalla lit. d), deve risarcire il **danno** subito dal cliente nella misura in cui il cliente provi che ha subito un danno non altrimenti evitabile e che questo danno è stato causato dalla violazione di un obbligo contrattuale da parte della IMA SCHELLING ed era **prevedibile** dalla IMA SCHELLING al momento della conclusione del contratto quale conseguenza dell'inadempimento, con riferimento e al suo verificarsi, e al suo ammontare. Inoltre, il cliente è tenuto a **mitigare il danno subito** non appena abbia riconosciuto o sia riconoscibile un inadempimento.
- d) La **IMA SCHELLING non è responsabile** per il lucro cessante e per danni non patrimoniali. Inoltre l'**ammontare del risarcimento del danno** a causa di ritardo nella consegna o mancata consegna è limitato alla percentuale dello 0,5% per ogni intera settimana fino ad un massimo del 5% del relativo valore della consegna, mentre per altri tipi di inadempimento è limitato in caso di consegna di macchinari ed impianti, al 200% della parte di prestazione non conforme al contratto, mentre in caso di consegna di pezzi di ricambio, ad un tetto massimo di EUR 50.000. Le menzionate riduzioni non si applicano in caso di danno alla persona, di occultamento doloso della non conformità delle merci o dei vizi di diritto, nonché di altre violazioni contrattuali dolose o gravemente colpose imputabili alla IMA SCHELLING.
- e) La IMA SCHELLING è tenuta al risarcimento del danno per violazione degli obblighi nei confronti del cliente contrattuali, precontrattuali e/o nascenti dal rapporto d'affari, esclusivamente secondo le disposizioni delle presenti condizioni generali di vendita internazionale. E' esclusa la possibilità di far valere **pretese concorrenti**, in particolare anche di natura extracontrattuale. E' altresì esclusa la possibilità di rivalersi personalmente contro gli organi, gli impiegati, i lavoratori dipendenti, i collaboratori, i rappresentanti e/o gli incaricati della prestazione di IMA SCHELLING per la violazione degli obblighi contrattuali gravanti su IMA SCHELLING.
- f) Fatta salva una precedente prescrizione, le azioni del cliente per ottenere il risarcimento del danno si **prescrivono entro sei (6) mesi** decorrenti al momento del rifiuto del risarcimento stesso da parte di IMA SCHELLING.

2. Fatte salve ulteriori pretese derivanti dalla legge o dal contratto, il **cliente** è obbligato nei confronti dell'IMA SCHELLING a risarcire i seguenti danni:

- a) In caso di **ritardo nel pagamento**, il cliente risarcirà le spese usuali per le azioni giudiziarie ed extragiudiziarie sostenute in Germania e all'estero, nonché, senza necessità di prova, gli interessi al tasso applicabile a Lübbecke/Germania per crediti non garantiti a breve termine nella valuta contrattualmente stabilita, e in ogni caso almeno interessi al tasso degli 8 punti oltre al tasso di base praticato dalla Banca Federale Tedesca.
- b) In caso di chiaro **ritardo nella presa in consegna o di mancata presa in consegna** della merce da parte del cliente, l'IMA SCHELLING avrà il diritto di richiedere un **risarcimento forfetario** del danno nella misura del 15% del valore della relativa consegna senza necessità di portare alcuna prova.

3. Il cliente è obbligato, nelle relazioni negoziali con i propri clienti, a limitare la propria responsabilità per risarcimento del danno riguardo alla causa e alla misura, nell'ambito di ciò che è giuridicamente possibile e usuale nello specifico mercato.

VIII. Altre disposizioni

1. La merce consegnata **resta di proprietà dell'IMA SCHELLING** stessa fino al completo pagamento di ogni credito già sorto nei confronti del cliente. La disciplina riguardante il passaggio del rischio del prezzo e della prestazione del punto III. 8. non è modificata dalla riserva della proprietà.

2. Il cliente è obbligato ad informare per iscritto la IMA SCHELLING senza necessità di esserne richiesto, nel caso in cui la IMA SCHELLING, sulla base di disposizioni in vigore nel Paese del cliente o nel Paese dell'utilizzazione della merce, debba attenersi a particolari obblighi di notifica, registrazione o informazione o particolari requisiti di comunicazioni preventive o altri **requisiti relativi alla messa sul mercato delle merci**, o debba adempiere a particolari **oneri relativi alla documentazione**. Il cliente è inoltre obbligato a **controllare la merce dopo l'immissione nel mercato** e ad informare immediatamente la IMA SCHELLING qualora insorga la preoccupazione che le merci possano provocare situazioni di pericolo per i terzi.

3. Senza che ciò costituisca rinuncia da parte dell'IMA SCHELLING all'esercizio di ulteriori diritti, il cliente deve fare pienamente salva la IMA SCHELLING da ogni pretesa di terzi derivante da **responsabilità del produttore** o simili, nella misura in cui tale responsabilità si fonda su condizioni poste dal cliente o da terzi senza l'espressa approvazione scritta della IMA SCHELLING (come ad esempio la presentazione del prodotto). Il rimborso comprende in particolare anche le spese subite dall'IMA SCHELLING e viene concesso dal cliente con rinuncia ad ogni ulteriore presupposto o ulteriore eccezione, in particolare con rinuncia a pretendere l'adempimento di obblighi di controllo e di richiamo della merce consegnata e ad opporre la prescrizione.

4. L'IMA SCHELLING si riserva ogni diritto di proprietà intellettuale e d'autore o altri diritti di privativa industriale e di know-how su qualsiasi riproduzione, disegno, preventivo, altri **documenti** o software, messi a disposizione dell'IMA SCHELLING in forma cartacea o elettronica.

5. Ogni comunicazione, dichiarazione, notifica etc. deve essere redatta esclusivamente **in lingua inglese o tedesca**. Comunicazioni tramite telefax o posta elettronica (e-Mail) soddisfano al requisito della **forma scritta**.

6. Il cliente ha il diritto di utilizzazione non esclusiva del **software** consegnato con la merce. L'utilizzazione del software indipendentemente dalla merce consegnata non-ché la cessione del software a terzi non sono ammesse.

7. L'utilizzazione dei macchinari consegnati dall'IMA SCHELLING è consentita esclusivamente tramite uso del **sistema di controllo elettronico** dell'IMA SCHELLING e dei componenti di hardware e software forniti dall'IMA SCHELLING stessa. L'IMA SCHELLING non è responsabile in alcun modo delle conseguenze della manomissione, da parte del cliente, nel sistema di controllo elettronico.

IX. Disposizioni generali

1. Il luogo di consegna è stabilito secondo le disposizioni contenute nel punto III. 5. delle presenti condizioni generali dei contratti di vendita internazionale. Il luogo del **pagamento del prezzo** e dell'**adempimento** di tutti gli altri obblighi derivanti dai rapporti giuridici tra l'IMA SCHELLING e il cliente è Lübecke/Germania. Tali regole si applicano anche quando l'IMA SCHELLING si accolla il costo dei pagamenti, effettui prestazioni in un altro luogo per conto del cliente o quando il pagamento debba avvenire contro consegna della merce o dei documenti o debbano essere restituite prestazioni già eseguite. La stipulazione di altre clausole degli Incoterms o di altre clausole di resa ha il solo effetto di derogare alle regole sul trasporto e sulla ripartizione dei costi del trasporto; per il resto si continuano ad applicare le disposizioni sopra menzionate. L'IMA SCHELLING ha il diritto di richiedere il pagamento anche presso la sede del cliente.

2. Ai rapporti giuridici tra le parti si applica la versione inglese della Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili (**Convenzione di Vienna / CISG**). La Convenzione di Vienna si applica a tutti i contratti per i quali è prevista l'applicazione delle condizioni generali di vendita internazionale ai sensi del punto I. 1. delle stesse, estendendosi al di là del proprio ambito di applicazione e nonostante le riserve eventualmente apposte da Stati contraenti. In presenza di clausole commerciali standardizzate si applicano in caso di dubbio gli Incoterms® 2020 della Camera di Commercio Internazionale, tenendo conto della disciplina prevista nelle presenti condizioni generali.

3. La **conclusione del contratto** - e in particolare gli accordi sul foro competente e le clausole compromissorie - nonché i **diritti e doveri delle parti**, inclusa la responsabilità per la morte causata dalla merce o per lesioni personali e la responsabilità precontrattuale e derivante da obblighi accessori, nonché l'interpretazione sono regolati esclusivamente dalla Convenzione di Vienna in combinato disposto con le presenti condizioni generali di vendita internazionale. Fatto salvo quanto diversamente previsto nelle presenti condizioni generali dei contratti di vendita internazionale, i rapporti tra le parti sono regolati per il resto dal diritto svizzero non unificato, in particolare dal Codice delle Obbligazioni svizzero.

4. Tutte le controversie di natura contrattuale od extracontrattuale, nonché derivanti da procedure concorsuali, che derivino o abbiano un collegamento con i contratti per i quali è prevista l'applicazione delle presenti condizioni generali di vendita internazionale, compresa la loro validità, invalidità, violazione o risoluzione, nonché altre controversie derivanti dal rapporto d'affari con il cliente, verranno decise in via definitiva tramite arbitrato, secondo il regolamento arbitrale internazionale delle

Camere di commercio svizzere, nella versione vigente al momento della presentazione della notifica dell'avvio del procedimento, escludendo il ricorso alle vie giurisdizionali ordinarie. La **corte arbitrale** sarà composta da tre arbitri – dei quali uno viene nominato dall'attore, uno dal convenuto e il Presidente della corte arbitrale dagli altri due arbitri nominati, e in caso di controversie di valore inferiore ai 50.000 Euro da un solo arbitro nominato secondo il regolamento arbitrale internazionale delle Camere di commercio svizzere. Foro arbitrale competente è Zurigo / Svizzera; la lingua del procedimento può essere tedesco e/o inglese. La competenza della corte arbitrale esclude in particolare anche qualsiasi altra competenza stabilita per legge derivante da un collegamento personale o materiale. Qualora questa clausola arbitrale sia, o diventi, invalida, si stipula l'esclusiva competenza territoriale ed internazionale delle corti statali competenti per Lübbecke/Germania. La IMA SCHELLING si riserva tuttavia il diritto di esercitare, in luogo del ricorso alla giurisdizione arbitrale o in luogo dell'azione presso la corte competente per Lübbecke/Germania, anche azione presso le corti nazionali della sede del cliente o presso altre autorità giurisdizionali statali competenti secondo il diritto nazionale o straniero.

5. Qualora alcune disposizioni delle condizioni generali per i contratti di vendita internazionale fossero o diventassero in tutto o in parte inefficaci, le restanti disposizioni restano efficaci. Le parti sono tenute a sostituire la disposizione inefficace con una disposizione conforme a diritto, il più vicina possibile alla finalità economica della disposizione inefficace.